



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 83 | 10/03/2023 | 17 | 8 |

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 65 del 05/03/2020 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.3.b sito nel Comune di Marigliano (NA) - localita' Via Nuova del Bosco, km 1.800. Societa' Ri.Genera s.r.l.

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 15 del 18/01/2023 di affidamento del servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui è stato precisato che *“gli incarichi già assegnati all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in virtù della precedente convenzione di cui al D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e non ancora conclusi, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021”*
- i. il D.D. n. 65 del 05/03/2020 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 65 del 05/03/2020 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ri.Genera s.r.l. per l’impianto IPPC 5.3.b, sito nel Comune di Marigliano (NA) – località Via Nuova del Bosco km 1.800;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
- d. che in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio’;
- e. con nota prot. 105800 del 25/02/2022 è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame; nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD;
- f. con consegna a mano del 11/04/2022, la società Ri.Genera s.r.l. ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 65/2020 e s.m.i. per l’impianto in oggetto;
- g. all’istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
 - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 06/06/2022 e conclusa il 27/07/2022, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 il Comune di Marigliano, con nota prot. 11651 del 06/06/2022, ha espresso parere non favorevole, *“in quanto sono escluse nell’area PIP progetti di opere di rilevante impatto ambientale, intendendosi per essi tutte le attività elencate nell’Allegato III, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”*. Il Comune ha confermato il suddetto parere negativo nel corso della seduta del 27/07/2022. Al riguardo, nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 06/06/2022, è stato precisato quanto segue: *“il procedimento in corso riguarda l’adeguamento dell’impianto alle BAT, di cui alla ‘**Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**’ e non comporta nessun ampliamento dell’impianto e dei quantitativi di rifiuti trattati e/o stoccati, né l’inserimento di nuovi codici EER. La regione ha precisato, altresì che le motivazioni adottate dal Comune di Marigliano sono già state valutate e superate con il rilascio del parere favorevole di compatibilità ambientale di cui al D.D. n. 139 del 04/10/2019, dello Staff 501792 – Valutazioni Ambientali e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.*

Nel corso della stessa seduta, la società Ri.Genera s.r.l. ha precisato quanto segue:

“La società chiarisce che l’istanza di riesame con valenza di rinnovo per l’adeguamento alle BAT 2018 (Migliori tecnologie disponibili) non comporta modifiche sostanziali dell’impianto e non modifica il processo dal punto di vista quantitativo.

L’istanza sviluppa unicamente miglioramenti dei processi al fine di ridurre i potenziali ed eventuali impatti derivanti dalle proprie attività.

Si ribadisce inoltre che:

il parere del comune di Marigliano oltre a non essere costruttivo, non riporta quali siano le condizioni e le modifiche da apportare al progetto eventualmente necessarie al superamento del dissenso, così come previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i.;

le motivazioni sono basate su valutazioni di elementi teorici, non concretamente correlati e quantificati rispetto all’istanza di cui all’oggetto, e pertanto specifici e non circostanziati per le finalità del procedimento istruttorio in corso ed il loro apporto eventuale deve basarsi su dati ed elementi certi.

Inoltre visto che l’impianto Ri.genera risulta allo stato attuale già insistente sul territorio e regolarmente autorizzato con decreto VIA di cui al D.D. 139 del 04/10/2019 e con decreto AIA di cui al D.D. n.65 del 05/03/2020, il parere negativo del Comune di Marigliano nell’istanza in essere si configura paradossalmente come un parere contrario al miglioramento e all’adeguamento dell’impianto alle migliori tecnologie disponibili che offrono notevoli garanzie ambientali e di tutela della salute”;

a.2 l’ARPAC, con nota prot. 46185 del 26/07/2022, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.3 l’ASL NA3 SUD con nota prot. 69611 del 22/07/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, tra cui gli adempimenti relativi alle risultanze del procedimento in corso ex art., 242 e seguenti D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

a.4 l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, a supporto dell’istruttoria della Regione, nella seduta del 27/07/2022 ha espresso parere favorevole;

a.5 la Città Metropolitana di Napoli, l’Ente Idrico Campano e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con note PEC del 13/12/2022 e del 17/01/2023, ha trasmesso, previa verifica, il Piano di Monitoraggio e Controllo e il Rapporto Tecnico dell’impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che constano rispettivamente di pag. 58 e di pag. 101.

DATO ATTO

a. che, in data 17/01/2023 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

b. che la società ha trasmesso l'aggiornamento della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

“Per quanto esposto si ritiene che l’opificio in esame non sia soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 95 del 2019 “Regolamento recante le modalità’ per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” non si debba procedere alla redazione della relazione di riferimento”.

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall’ente di controllo di cui all’articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell’ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

c. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

d. che nel sito su cui insiste l’impianto è in corso, presso la scrivente UOD un procedimento ambientale ai sensi dell’art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nell’ambito del quale la Conferenza di Servizi ha approvato il Piano di Caratterizzazione. Con riferimento ai superamenti delle CSC per il parametro fluoruri, la società ha trasmesso gli esiti dei campionamenti, nonché nota della NOESI s.r.l. in cui si attesta che “Nel caso specifico, in riferimento ai risultati ottenuti con la campagna del 28/09/2022, si può ragionevolmente escludere il rischio sanitario da esposizione ai fluoruri per i lavoratori e gli utilizzatori del sito.

RITENUTO di aggiornare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Ri.Genera s.r.l. con D.D. n. 65 del 05/03/2020 e s.m.i. per l’impianto IPPC 5.3.b, sito nel Comune di Marigliano (NA) – località Via Nuova del Bosco km 1.800, sulla base dell’istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s’intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Ri.Genera s.r.l. con D.D. n. 65 del 05/03/2020 e s.m.i. per l’impianto IPPC 5.3.b, sito nel Comune di Marigliano (NA) – località Via Nuova del Bosco km 1.800;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all’istanza presentata dalla società, con consegna a mano del 11/04/2022 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell’esercizio dell’impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell’allegato rapporto tecnico dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, a firma dei Prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all’80% dei limiti imposti dall’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i., ovvero il non superamento dei valori limite indicati nel PMeC allegato al presente provvedimento se più restrittivi;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all’ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo.

3.2 per l'acustica la società deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997. La società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.3 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 col B del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in rete fognaria) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06 e s.m.i., salvo diverse frequenze che dovessero essere prescritte nell'ambito del procedimento ambientale ex art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in corso presso la scrivente UOD. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. **di prescrivere** che, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, aggiorni, se necessario, il "Piano di emergenza interna" trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge.

Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione con indicazione dei nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;

9. **di precisare** che la società ha trasmesso polizza fideiussoria n. 4149.04.27.2799853579 emessa da SACE BT S.p.A. per un importo garantito pari a euro 616.980/00, con decorrenza 15/02/2023 e durata di dodici anni a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso il Presidente della Regione Campania (Ente Garantito) a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e dal provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché per eventuali danni all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta;

10. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino a due anni prima della data di scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 11 e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo;

11. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

12. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies, c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

13. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma

14. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

scegliendo nella sezione “altre tipologie di pagamento” il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all’ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

15. **di precisare** che la società ha l’obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Marigliano (NA) e all’ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all’ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all’impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell’autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell’art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. **di notificare** il presente provvedimento alla società Ri.genera s.r.l.;

20. **di trasmettere** il presente provvedimento, tramite comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di Marigliano (NA), all’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all’ASL NA3 SUD, all’Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;

21. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonello Barretta